

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL'UNIONE EUROPEA

Ricorso proposto il 24 dicembre 2007 — Iordanova/Commissione

(Causa F-53/07)

(2008/C 107/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ivanka Iordanova (Varna, Bulgaria) (rappresentante: G. Kerelov, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammettere la ricorrente a tale concorso e richiesta di risarcimento dei danni materiali e morali

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso EPSO/AST/14/06 3 aprile 2007 di non ammettere la ricorrente a tale concorso;
- ordinare alla convenuta di corrispondere alla ricorrente un importo stabilito in via equitativa in euro 28 718 a titolo di risarcimento dei danni materiali e morali subiti a seguito della decisione illegittima della commissione giudicatrice del concorso, importo maggiorato degli interessi decorrenti dalla data di deposito del ricorso;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2007, così come delle decisioni implicite 9 agosto 2007 e 11 settembre 2007, nonché della decisione 9 novembre 2007 che la integrano, nella parte in cui esse respingono le domande del ricorrente 9 aprile 2007, 11 maggio 2007 e 11 ottobre 2007 volte ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di documenti (a tutti gli effetti di legge, in particolare degli artt. 17, 17a, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari così come di eventuali disposizioni giuridiche sul diritto d'autore e la protezione dei dati) e a proporre denunce penali nei confronti di (ex) commissari e funzionari della Commissione e domanda di risarcimento danni in misura pari ad almeno EUR 10 000

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 luglio 2007, così come le decisioni implicite 9 agosto 2007 e 11 settembre 2007, nonché della decisione 9 novembre 2007 che la integrano, nella parte in cui esse respingono le domande del ricorrente 9 aprile 2007, 11 maggio 2007 e 11 ottobre 2007 volte ad ottenere l'autorizzazione alla pubblicazione di documenti (a tutti gli effetti di legge, in particolare degli artt. 17, 17a, 19 e 24 dello Statuto dei funzionari così come di eventuali disposizioni giuridiche sul diritto d'autore e la protezione dei dati) e a proporre denunce penali nei confronti di (ex) commissari e funzionari della Commissione;
- condannare la convenuta ad un risarcimento danni in misura pari ad almeno EUR 10 000 per i danni immateriali, morali e alla salute, subiti dal ricorrente a causa delle decisioni impugnate;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 30 novembre 2007 — Strack/Commissione

(Causa F-132/07)

(2008/C 107/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Guido Strack (Colonia, Germania) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Ricorso proposto il 26 febbraio 2008 — Bennet e a./UAMI

(Causa F-19/08)

(2008/C 107/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Kelly-Marie Bennet (Mutxamel, Spagna) e altri (rappresentante: G. Vandensanden, avvocato)